



Comune di Santa Marina Salina
Provincia di Messina

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 05/2021 REG. DELIBERE

OGGETTO: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)".

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18.00 in seduta di prima convocazione ed in sessione straordinaria, con avviso n. 1917 del 19.03.2021, sono presenti in videoconferenza (secondo le modalità previste nella Determina del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020 del 30.01.2020) a seguito di appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
1. SIDOTI LINDA VALERIA	SI	6. FERRARA ANNA MARIA	SI
2. AIELLO MARGHERITA MARIA	SI	7. SCIACCA MAURIZIO	SI
3. LOPES ALESSANDRO	SI	8. GIUFFRE' DOMENICO	D
4. OSVALDO DAVIDE	SI	9. ROMAGNOLO MARIA GIULIA	D
5. CASTORINO GIUSEPPE	SI	10. CAPASSO GIUSEPPESI	D

Assegnati n. 10 - In carica n. 7 - Assenti n. 0 - Presenti n. 7

Risulta legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 09, il numero degli intervenuti.

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l' Avv. Dott. Alessandro Lopes nella qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Anna Maria Carugno.

Partecipa, senza diritto di voto, il Sindaco DOMENICO ARABIA, il Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott. Carmelo Caravello e il Responsabile del 5° Settore Tecnico - sez. Urbanistica Ing. Massimiliano Cortese ai sensi dell'art. 20, 3° comma, della L.R. 26.08.92 n. 7.

I partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la piattaforma Gatameeting per videoconferenze. Si dà atto, altresì che i partecipanti alla seduta sono collegati per mezzo di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore o degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, garantendone la pubblicità.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà, quindi, lettura del 5° punto all'ordine del giorno ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L.27 dicembre 2019, n. 160)", e passa la parola al Sindaco.

Prende la parola il Sindaco, che si ricollega al discorso iniziato nell'illustrare la proposta, riguardante il nuovo Regolamento dell'IMU, accenna ad alcune decisioni di natura politica che sono state previste per questo Regolamento d'aliquote IMU anno 2021, come alcune riduzioni sull'IMU introdotte tenendo conto di questo periodo di crisi generalizzato e dovuto dalla pandemia da COVID, crisi avvertita anche nel nostro territorio, benché sia stato un po' più fortunato rispetto ad altre località turistiche.

Ricorda, inoltre, che lo scorso anno l'Amministrazione non è riuscita ad attivare misure di riduzione sull'IMU sulle civili abitazioni, ma agevolazioni sono state soltanto attivate nei confronti delle attività commerciali per quanto riguarda solo pubblico e TARI.

Quest'anno, comunque l'amministrazione intende adottare delle rimodulazioni al ribasso delle aliquote IMU per tutti, infatti in questa proposta sono previste delle riduzioni e anche agevolazioni rispetto alle aliquote dell'anno 2020. Quindi sulla base di questa riduzione dell'aliquota ordinaria, sono parametrize tutte quelle riduzioni accennate nel Regolamento, sconti anche per chi affitta le abitazioni per lunghi periodi, mantenendo invariata solo l'aliquota destinata al gruppo catastale D, che si attestano a 0,76%, che va interamente nelle casse dello Stato, perché il Comune anni addietro, rinunciò alla propria parte di competenza.

Abbiamo mantenuto invariate anche le aliquote per le pertinenze di abitazioni principale per quelle degli immobili classificati in categoria A1, A8 e A9, anche le tariffe delle aree edificabili sono state ridotte di quasi tre punti e mezzo percentuali, ritenendo questa proposta di riduzione delle aliquote IMU, possa soddisfare tutta la comunità indistintamente. Beneficeranno anche dell'aliquota ridotta, tutti gli immobili accatastati come esercizi commerciali, gli edifici destinati ad uso commerciale ed è prevista inoltre una detrazione di 200 euro sulla prima casa nei casi di immobili accatastati in categoria A1, A8 e A9, quindi sono state ridotte tutte le aliquote IMU di cui beneficeremo tutti i cittadini con fabbricati sul territorio comunale.

Ovviamente, ricordo che per legge viene mantenuta sempre l'esenzione sulla prima abitazione, ma che comunque le seconde abitazioni siano esse appartenenti a residenti o non residenti comunque usufruiscono della riduzione dell'aliquota di un punto percentuale.

Interviene il Dott. Caravello, e ricorda che questa proposta è stata accolta con parere favorevole sia da parte dell'ufficio dell'organo politico e sia dal Revisore dei Conti, in quanto a suo avviso si apre una nuova era per il Comune, perché con queste riduzioni e per mantenere lo stesso identico gettito, nel territorio si devono prevedere zone omogenee ed applicare ad ogni singola zona, e in base all'importanza della zona stessa, un valore che tenga conto del valore commerciale delle aree edificabili.

Grazie, anche all'approvazione del Regolamento generale delle entrate che istituisce l'accertamento con adesione ai sensi del 218, che apporterà un enorme lavoro nell'ufficio finanziario e nell'ufficio tributi, ritenendo che questo cambiamento ci consentirà di garantire lo stesso gettito in base alle tipologie e alle categorie, perché non dobbiamo dimenticare delle verifiche della Corte dei Conti, che effettua annualmente sugli Enti Locali e che quindi bisogna ridurre il fenomeno dell'evasione e dell'elusione delle imposte, cercando di ridurre i parametri affinché si possa quindi mantenere gli stessi equilibri di bilancio e quindi lo stesso gettito anche per il 2021.

Questo è quello che l'ufficio si sente di dire e di condividere con l'organo politico, perché non è una manovra di poco conto, in quanto, sono state rimodulate tutte le tipologie e in ogni categoria di imposizione ci sono delle riduzioni.

Il Presidente ringrazia il Dott. Caravello, che ha accolto lo sforzo dell'amministrazione sulla riduzione fiscale non tralasciando i limiti del bilancio comunale.

Il Presidente, chiede se vogliono intervenire i Consiglieri Comunali.

Il Consigliere Osvaldo, prende la parola, e sostiene che il profilo economico finanziario è abbastanza vantaggioso, in quanto è tutto lineare e anche abbastanza chiara la situazione. Ribadisce che come sempre l'Amministrazione cerca di andare incontro alla esigenze della cittadinanza, solo sostiene che rimane il problema del canone di affitto perché questo è stabilito da chi affitta l'immobile, quindi l'affittuario non è detto che abbia benefici, chiede se c'è un modo perché il canone di locazione le possa essere stabilito dall'Amministrazione.

Interviene il Sindaco, specificando che nella fattispecie si può scegliere la strada del canone concordato disciplinata dalla legge, in tutti gli altri casi il canone chiesto per una locazione è a discrezione delle parti.

In questo l'amministrazione comunale, non ha nessun potere nel mercato libero. Precisa che si sta fornendo ai cittadini che intendono cercare casa così come ai proprietari di immobili che intendono mettere in locazione un immobile, una possibilità in cui da un lato il proprietario riceve uno sconto sull'IMU dall'altra parte il locatore può chiedere di andare incontro alle esigenze, stabilendo un canone più equo.

Questo è lo strumento di cui disponiamo, se poi vi sono ulteriori strumenti attuabili nel corso dell'anno sono aperte le proposte anche da parte degli uffici per venire incontro non solo alle esigenze dei cittadini, ma anche di coloro che pagano il canone di locazione per la casa.

Il Dott. Caravello fa presente che i vantaggi, per le riduzioni operate, camminano di pari passo con una maggiore oculatezza dell'accertamento dell'elusione e dell'evasione del tributo di cui stiamo trattando oggi.

Interviene il Consigliere Osvaldo, dichiarando la propria preoccupazione per chi magari usufruisce di un'agevolazione ma purtroppo il canone rispetto all'agevolazioni ricevuta è uguale dato il libero mercato, comunque ritiene giusto l'intervento e ritiene giusto approvare la proposta.

Presenti 7, Votanti 7, Favorevoli 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI: Presenti 7, Votanti 7, Favorevoli 7, espressi per appello nominale nelle consuete forme di Legge;

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito con L.R. n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

o Il Responsabile del settore interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE

o Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

DELIBERA

DI APPROVARE il 5° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: *Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L.27 dicembre 2019, n. 160)*”;

DI VOTARE l'immediata esecutività, che con votazione separata (*presenti 7, votanti 7, favorevoli 7*), il Consiglio Comunale approva l'Atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI S. MARINA SALINA
(Provincia di Messina)

Allegato alla deliberazione di :
CONSIGLIO COMUNALE

N° _____

Del _____

SETTORE : Economico Finanziario

Proposta di deliberazione per :
CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA AD OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per Panno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);"

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (IASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale come in atti;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale intende porre in essere misure di sostegno nei confronti dei residenti, dei proprietari di unità immobiliari, delle aziende, delle attività produttive consistenti in rimodulazioni delle aliquote IMU per l'anno in corso;

Preso atto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, inoltre, porre in essere azioni a sostegno dei cittadini che trovano difficoltà nel reperire alloggi idonei per tutto l'anno, contrastando il c.d. fenomeno dell'Emergenza Abitativa e l'contempo riducendo il fenomeno dello spopolamento del territorio;

Ritenuto pertanto di approvare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota ridotta unità immobiliari fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	0,48%
Aliquota ridotta per unità immobiliari, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in locazione a soggetti che la utilizza come abitazione principale come da regolamento	0,67%
Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,76%
Abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431	0,72 %
Aree fabbricabili	0,70%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'ordinamento giuridico degli Enti locali vigenti in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. La superiore premessa costituisca parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare**, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) <i>ABITAZIONE LUSO</i>	0,4%
Aliquota ridotta unità immobiliari fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e <u>concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado</u>	0,48%
Aliquota ridotta per unità immobiliari, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 <u>concesse in locazione a soggetti che la utilizza come abitazione principale come da regolamento</u>	0,67%
<u>Aliquota ordinaria</u> <i>9,60</i>	0,96%

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,76%
Abitazioni locata a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431	0,72 %
Aree fabbricabili	<u>0,70%</u>
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

4. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Carmelo Caravello



Il Sindaco
Dott. Domenico Arabia




PROPOSTA AD OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Per la regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

S. Marina Salina

19/03/2021

Il Responsabile Settore Economico Finanziario

Dott. Carmelo Catavello

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Per la regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

S. Marina Salina

19/03/2021

Il Responsabile del Settore

Dott. Carmelo Caravello

COMUNE S. MARINA SALINA

24 MAR 2021

PROT. N° 2004



COMUNE DI SANTA MARINA SALINA

Verbale n. 3/2021

**OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di C.C. avente in oggetto:
"Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021"**

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 18,00 presso il proprio studio il sottoscritto Revisore Unico Dott.ssa Liliana Di Stefano nominata con delibera di C.C. n. 21 del 06/11/2020, avendo ricevuto in data 20/03/2021 la proposta di deliberazione di C.C. **Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021"**

premesse che

- gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 che dispone: il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2021.

considerato che

- a tal fine l'Ente ha sottoposto la suddetta delibera per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

tenuto conto

- del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
avente per oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021"

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Liliana Di Stefano

La presente deliberazione n. 05/21 viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
(firmata digitalmente)
Firmato digitalmente da
Alessandro Lopes

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Luca Volo Saba
(NON IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(firmato digitalmente)



ANNA MARIA CARUGNO
SEGRETARIO COMUNALE COMUNE
DI CAPO D'ORLANDO
SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI
CAPO D'ORLANDO
31.03.2021 10:27:13 UTC

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 31/03/21 al 15/04/21 al n. 223 del Reg. Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione: Adriano Salina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale, il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno _____ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente, esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(firmato digitalmente)